



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 31

05 Giugno 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

IMU e IMPi 2024:

determinazione del valore dei fabbricati di categoria "D"

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **con il DM 8 Marzo 2024 sono stati aggiornati**, per il 2024, i **coefficienti per la determinazione della base imponibile ai fini IMU** per i **fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in Catasto**, interamente **posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**. A norma dell'art. 1 co. 746 della L. 160/2019, **per tali fabbricati la base imponibile è determinata in ragione dei costi storici di acquisto o costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare**, ovvero, se successiva, **alla data di acquisizione**. A tali valori contabili **devono poi essere applicati i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del MEF**, per tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. I coefficienti recati dal DM 08.03.2024 **si applicano anche per determinare il valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori, che costituisce la base imponibile ai fini dell'IMPI ex art. 38 del DL 124/2019.**



Premessa

Con il DM 08.03.2024, il Ministero dell'Economia e delle finanze **ha aggiornato per l'anno 2024 i coefficienti per la determinazione della base imponibile**, ai fini IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili destinati ad esigenze produttive, industriali e commerciali, quali capannoni, centri commerciali, impianti fotovoltaici, ecc.), **non iscritti in Catasto**, interamente **posseduti da imprese e distintamente contabilizzati**.

Determinazione della base imponibile con valori contabili

A norma dell'art. 1 co. 746 della L. 160/2019, **per tali fabbricati**, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita catastale, **la base imponibile per l'IMU viene determinata prendendo a riferimento** (anziché la rendita catastale, di cui sono privi) **i costi storici di acquisto o di costruzione** risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.

Osserva

Tali costi storici vanno:

- integrati considerando, tra l'altro, **il costo del terreno e delle spese incrementative**;
- considerati al **loro delle quote di ammortamento** (cfr. ris. Ministero dell'Economia e delle finanze 28.3.2013 n. 6/DF).

I **valori contabili "storici" devono poi essere "attualizzati"**, per ottenere la base imponibile IMU, applicando i coefficienti che **vengono annualmente aggiornati con decreto ministeriale** (per tenere conto dei dati ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone).

Osserva

Per il calcolo della base imponibile IMU dei predetti fabbricati, dunque, **ai costi storici di acquisto o di costruzione vanno applicati**, ogni anno, **gli appositi coefficienti**, da individuare secondo l'anno di sostenimento dei costi.

Per **i costi incrementativi deve farsi invece riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell'esercizio**, per cui quelli in corso d'anno rileveranno nell'esercizio successivo.

Ambito di applicazione del criterio di determinazione contabile della base imponibile

Tale criterio di determinazione della base imponibile **trova applicazione anche per gli immobili concessi in leasing**.

In questo caso, il co. 746 dell'art. 1 della L. 160/2019 precisa che *"il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario"* (soggetto passivo IMU ex art. 1 co. 743 della L. 160/2019) *"tutti i dati necessari per il calcolo"*.

Con la richiesta di attribuzione della rendita catastale, anche **per i fabbricati del gruppo D devono applicarsi**, in luogo dei richiamati criteri di valorizzazione, **le modalità "ordinarie" di determinazione della base imponibile ai fini IMU per i fabbricati**, fondate sulla rendita catastale rivalutata del 5%, cui sono applicati coefficienti moltiplicatori distinti per tipologia di immobile, ai sensi dell'art. 1 co. 745 della L. 160/2019 (il coefficiente moltiplicatore è pari a 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, **ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5**, per i quali è invece pari a 80).

Rilevanza ai fini dell'IMPI

Dal 2020 i **coefficienti individuati dal decreto ministeriale si applicano anche per la determinazione del valore delle piattaforme marine e dei rigassificatori ai fini dell'IMPI**, ossia l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine di cui all'art. 38 del DL 124/2019.

Anche per tale imposta la **base imponibile viene calcolata secondo i sopra illustrati criteri** (a norma del rinvio recato dall'art. 38 co. 2 del DL 124/2019 al previgente art. 5 co. 3 del DLgs. 504/92, attualmente sostituito dalle previsioni del citato art. 1 co. 746 della L. 160/2019).

Coefficienti per il 2023

I coefficienti per il suddetto calcolo **sono riportati in allegato al DM 08.03.2024**.

ANNO	COEFFICIENTE	ANNO	COEFFICIENTE
2024	1,02	2002	1,76
2023	1,04	2001	1,80
2022	1,17	2000	1,86
2021	1,21	1999	1,89
2020	1,22	1998	1,92
2019	1,22	1997	1,96
2018	1,24	1996	2,03
2017	1,25	1995	2,09
2016	1,25	1994	2,15
2015	1,26	1993	2,20
2014	1,26	1992	2,22
2013	1,26	1991	2,26
2012	1,29	1990	2,37
2011	1,33	1989	2,47
2010	1,35	1988	2,58
2009	1,36	1987	2,80
2008	1,42	1986	3,01
2007	1,47	1985	3,23
2006	1,51	1984	3,44
2005	1,55	1983	3,66
2004	1,64	1982	3,87
2003	1,70		

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti